

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

9965

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 24/04/2018 Prot.: 0009965 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Sede




X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 341
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Erika Baldin, Stefano Fracasso, Piero Ruzzante, Graziano Azzalin, Jacopo Berti, Manuel Brusco, Bruno Pigozzo, Orietta Salemi, Simone Scarabel, Claudio Sinigaglia, Andrea Zanoni e Francesca Zottis relativa a: "DISCIPLINA ELETTORALE REGIONALE. NOVELLA ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 "NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE".

Si comunica che con nota pervenuta il 24 aprile 2018, la Consigliera Moretti ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

IL VICEPRESIDENTE

(Massimo Giorgetti)

UFFICIO
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Il Dirigente
dott.ssa Maria Teresa M... SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
Il dirigente capo
Alessandro Roto

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

MTM/sd
pd\pdl 341 nuova sottoscrizione

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 341

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Baldin, Fracasso, Ruzzante, Azzalin, Berti, Brusco, Pigozzo, Salemi, Scarabel, Sinigaglia, Zanoni, Zottis e Moretti *

DISCIPLINA ELETTORALE REGIONALE. NOVELLA ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 "NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE".

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 aprile 2018.

* Con nota del 24 aprile 2018, prot. 9907 la consigliera Moretti ha sottoscritto la proposta di legge.

DISCIPLINA ELETTORALE REGIONALE. NOVELLA ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 "NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE".

Relazione:

Con il presente progetto di legge si intende modificare l'attuale legge elettorale per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione del Veneto secondo i principi generali previsti dalla legge n. 165 del 2004, vale a dire la formazione di maggioranze stabili in seno al Consiglio stesso e l'elezione diretta del Presidente della Regione.

A tal fine si individua nella disciplina elettorale dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti il modello di riferimento e il sistema più collaudato, che ha assicurato, e assicura attualmente, stabilità delle assemblee elettive e governabilità delle istituzioni.

Si tratta del sistema elettorale maggioritario a doppio turno, dove accedono al ballottaggio i due candidati che ottengono il maggior numero di voti al primo turno, salvo che un candidato non superi il 50 per cento dei voti già al primo turno.

Entrano a far parte del Consiglio in ogni caso il Presidente eletto e il candidato sfidante al ballottaggio o, nel caso di superamento del quorum del 50 per cento al primo turno, il candidato alla carica di presidente che ha conseguito il numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Si adegua inoltre la norma regionale alla disposizione nazionale che ha introdotto la doppia preferenza di genere.

DISCIPLINA ELETTORALE REGIONALE. NOVELLA ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 “NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE”.

Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2012, dopo il comma 1, sono inseriti i commi 1 bis, 1 ter, 1 quater:

“1 bis. È eletto Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che ottiene la percentuale più alta di voti superiore al cinquanta per cento del numero dei votanti.

1 ter. Qualora nessun candidato ottenga una maggioranza superiore al cinquanta per cento, come stabilito al comma 1 bis, si procede ad un secondo turno elettorale, di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto le percentuali più alte di voti.

1 quater. Il turno di ballottaggio ha luogo nella seconda domenica successiva a quella del primo turno.”.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. Il comma 3 dell'articolo 2, della legge regionale n. 5 del 2012, è così sostituito:

“3. Fanno inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente; o, nel caso di applicazione dell'articolo 1, comma 1 ter, il candidato non eletto al ballottaggio.”.

Art. 3 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. Il comma 3 dell'articolo 4, della legge regionale n. 5 del 2012, è così sostituito:

“3. Il seggio del candidato Presidente della Giunta regionale eletto e quello spettante al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, in base all'articolo 2, comma 3, sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 22, comma 4, lettere c) e d).”.

Art. 4 - Abrogazione del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. Il comma 4 dell'articolo 14, della legge regionale n. 5 del 2012, è abrogato.

Art. 5 - Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. All'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è così sostituito:

“2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate all’eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.”;

b) il primo periodo del comma 5 è così sostituito:

“5. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, del candidato o dei due compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.”;

c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

“8 bis. Qualora l’elettore esprima il voto soltanto attraverso una sola preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome, di un candidato di una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista provinciale stessa e del candidato Presidente della Giunta collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste collegate allo stesso candidato Presidente della Giunta.

8 ter. In caso di ballottaggio, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 ter, la scheda reca, entro un rettangolo, il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste collegati. La sequenza sulla scheda dei rettangoli è definita mediante sorteggio. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.”.

2. In conformità alle previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, sono apportate le conseguenti modifiche al modello di scheda unica di votazione per la elezione del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui all’allegato A alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5.

Art. 6 - Modifiche dell’articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. Le lettere c), d), del comma 4, dell’articolo 22, della legge regionale n. 5 del 2012, sono così sostituite:

“c) stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, compresi quelli di cui ai commi 6 e 8 dell’articolo 20, e stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al primo;

d) ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1 bis dell’articolo 1, il presidente dell’Ufficio centrale regionale, in base all’esito di cui alla lettera c), proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale, il candidato più votato e proclama eletto consigliere regionale il candidato giunto secondo;”.

2. La lettera h), del comma 4, dell’articolo 22, della legge regionale n. 5 del 2012, è così sostituita:

“h) avvenute le proclamazioni di cui alla lettera d):

1.a. assegna alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto, il numero di seggi pari o superiore al sessanta per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, in aderenza all'effettivo esito elettorale della coalizione;

1.b. qualora l'esito elettorale della coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto, non consenta ad essa di ottenere il sessanta per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, assegna comunque a tale coalizione il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino;

2. procede poi, con le modalità previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse;”.

Art. 7 - Introduzione degli articoli 22 bis e ter della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. Nella legge regionale n. 5 del 2012, dopo l'articolo 22, sono inseriti gli articoli 22 bis e 22 ter.

2. L'articolo 22 bis è il seguente:

“Art. 22 bis - Ballottaggio: operazioni prima del voto e voto.

1. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 1, l'Ufficio centrale regionale, dando atto nel verbale delle proprie operazioni, individua i due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. A parità di voti, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

2. Ferme restando le liste già collegate rispettivamente ai due candidati presidenti al primo turno, le liste dei candidati esclusi possono unirsi in collegamento ad uno dei due candidati in ballottaggio, entro il primo sabato successivo al primo turno elettorale.

3. Al ballottaggio, il voto può essere espresso:

a) con doppio segno: sul nominativo del candidato presidente, e su un simbolo di lista collegata;

b) con segno su un simbolo di lista collegata;

c) con segno sul nominativo del candidato presidente.”.

3. L'articolo 22 ter è il seguente:

“Art. 22 ter - Ballottaggio: operazioni successive al voto.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle operazioni di cui al comma 1 e comma 2 dell'articolo 22.

2. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

3. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il maggior numero di voti, rispetto al numero dei votanti. Il candidato presidente più votato, è proclamato eletto come Presidente della Giunta regionale. In caso di parità è proclamato eletto come Presidente della Giunta regionale, il candidato più anziano d'età.

4. Al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale spetta il sessanta per cento dei seggi attribuiti al Consiglio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale

all'intero più vicino. La distribuzione dei seggi tra le liste collegate è effettuata in base all'espressione di voto nella scheda elettorale di ballottaggio.”.

5. Ad ogni altra lista o coalizione di liste spetta una percentuale di seggi calcolata in base al risultato elettorale ottenuto al primo turno.

6. Si applicano le disposizioni di cui alla lettera i) del comma 4 e di cui ai commi 5 e seguenti dell'articolo 22.”.

INDICE

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" | 3 |
| Art. 2 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" | 3 |
| Art. 3 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" | 3 |
| Art. 4 - Abrogazione del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" | 3 |
| Art. 5 - Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" | 3 |
| Art. 6 - Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" | 4 |
| Art. 7 - Introduzione degli articoli 22 bis e ter della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" | 5 |

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)

**NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL
CONSIGLIO REGIONALE (1)**

Art. 1 - Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.

3. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

(1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 62/2012 (G.U. 1ª serie speciale n. 19/2012), con il quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, e 27, comma 1, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica in relazione ai principi desumibili dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e per contrasto con l'articolo 134 della Costituzione, per aver adottato un intervento normativo rispetto ad una questione di legittimità costituzionale pendente avanti alla Corte costituzionale. Con ordinanza n. 31/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 10/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine all'articolo 2, comma 1, in quanto la modifica introdotta dall'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, è soddisfacente delle pretese avanzate dal Governo, e la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'articolo 27, comma 1, sia in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto il numero dei consiglieri previsto dalla disposizione impugnata rispetta il tetto stabilito dal citato articolo 14 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, sia in riferimento all'articolo 134 della Costituzione, in quanto le competenze della Corte

costituzionale non sono in alcun modo pregiudicate dall'esercizio della funzione legislativa da parte del Consiglio regionale.

Nota all'articolo 2

Art. 2 - *Composizione del Consiglio regionale.* (1)

1. Il numero dei consiglieri regionali è determinato, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa statale, nella seguente misura:

- a) diciannove, in caso di popolazione residente non superiore a un milione di abitanti;
- b) ventinove, in caso di popolazione residente non superiore a due milioni di abitanti;
- c) trentanove, in caso di popolazione residente non superiore a quattro milioni di abitanti;
- d) quarantanove, in caso di popolazione residente non superiore a sei milioni di abitanti;
- e) sessanta, in caso di popolazione residente superiore a sei milioni di abitanti.

2. La popolazione residente è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale.

3. Fanno inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

(1) Articolo così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47

Nota all'articolo 3

Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)

NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 4 - *Circoscrizioni elettorali.*

1. Il territorio regionale è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, una volta determinato il numero dei consiglieri regionali sulla base delle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 1, è effettuata dividendo la popolazione residente della Regione, come definita dall'articolo 2, comma 2, per il numero dei seggi del Consiglio regionale ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. Il seggio del candidato Presidente della Giunta regionale eletto e quello spettante al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del

candidato proclamato eletto Presidente sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 22, comma 4, lettere c) e d).

Nota all'articolo 4

Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)

NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 14 - Presentazione delle liste di candidati.

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale devono essere presentate alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Le liste sono presentate:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

3. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale" e successive modificazioni. Deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

4. Dagli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 sono esonerate:

- a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale;
- b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento.

.....

Nota all'articolo 5

Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)

NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 20 - Scheda elettorale e modalità di votazione.

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda, realizzata secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno, che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.

4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b).

5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.

6. L'elettore può alternativamente esprimere il proprio voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta non collegato alla lista prescelta tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato.

7. L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente della Giunta, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione a cui il candidato Presidente votato è collegato.

8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.

Nota all'articolo 6

Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)

NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 22 - *Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.*

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 8.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

4. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera a);

b) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano raggiunto il numero di voti di cui all'articolo 21 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;

c) stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, compresi quelli di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 20. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale tale candidato; (1)

d) stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto e proclama eletto consigliere regionale tale candidato; (2)

e) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);

f) divide la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale;

h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 50 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 57,5 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 50 per cento e pari o superiore al 40 per cento dei voti validi; spetta il 55 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento dei voti validi. L'Ufficio verifica che detti seggi siano già stati raggiunti o superati con le operazioni di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalità previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse;

i) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera e) e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione ed assegna a ciascun gruppo di liste il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) divide il totale dei voti validi espressi a favore dei gruppi di liste ammesse al riparto in ogni circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);

c) determina la cifra elettorale residuale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale residuale di una lista provinciale è uguale alla differenza tra il totale dei voti validi attribuiti alla lista nella circoscrizione ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati alla stessa lista ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale di una lista anche i voti validi attribuiti alla lista che non abbia conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b).

6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali ai sensi del comma 5, lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera i), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera i). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo.

7. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 5, lettera b) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6, lettera b). Quindi il presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i

documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

(1) Lettera così sostituita da lett. a) comma 1 art. 4 legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 .

(2) Lettera così sostituita da lett. b) comma 1 art. 4 legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 .

Nota all'articolo 7

(Vedi nota all'articolo 6)